



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

Alla Giunta Regionale dell'Abruzzo
Dipartimento Territorio – Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Epc

Risp. Prot. 10752 del 13/07/2021
Class 34.43.01/175/2020
Ref. Vs. 277715/21 del 05/07/2021
Allegati -

Oggetto: Giulianova (TE) – Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) – Intervento di difesa della costa nel comune di Giulianova – litorale nord del fiume Tordino – Richiedente: Comune di Giulianova – Trasmissione osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. [P 10752/21]

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta il 06/07/2021 e acquisita il 13/07/2021 al prot. 10752:

- esaminata la documentazione relativa alla suddetta istanza pubblicata sul sito web regionale all'indirizzo: https://ambiente.regione.abruzzo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1869:intervento-di-difesa-della-costa-nel-comune-di-giulianova-litorale-a-nord-del-fiume-tordino&catid=5:procedura-va&Itemid=3, presentata dal Comune di Giulianova, consistente nella riduzione del rischio idrogeologico e la difesa della costa del litorale a nord del fiume Tordino, con opere idrauliche atte in rimettere in asse la foce ricostruendo l'argine in golena a protezione del litorale. Più in dettaglio, l'intervento prevede il ripristino della sezione idraulica, attraverso lo spostamento dei sedimenti che ostruiscono l'alveo del fiume, con riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi da eseguirsi su un tratto di circa 230 ml per il livellamento del tratto ricompreso tra la scogliera di nuova realizzazione ed il litorale nord, per la difesa spondale prevede inoltre la realizzazione di una scogliera in massi naturali lunga circa 100 ml e larga in sommità circa 2,50 ml, compresa all'interno della spiaggia emersa e costituita da massi naturali di varia pezzatura disposti a sezione trapezoidale;

- considerato che la situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento, localizzata nel comune di Giulianova, è la seguente:

Beni archeologici

Non risultano ambiti di interesse archeologico tutelati con specifici decreti ministeriali, né risultano aree archeologiche segnalate negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Beni paesaggistici

L'area d'intervento non è compresa all'interno di ambiti tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. L'area d'intervento è compresa in un ambito paesaggistico tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. a) Fascia di rispetto di 300 mt dalla linea di battigia costiera, e lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Fascia di rispetto di 150 mt del Fiume Tordino.

Nel Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo (PRP) vigente l'area d'intervento è individuata come Zona A1 di Conservazione Integrale e viene definita come "Area di particolare complessità e piani di dettaglio" (art. 6 delle NTA del PRP);

Beni architettonici

All'interno dell'area di intervento non sono presenti beni monumentali tutelati con Decreto ai sensi della Parte II del Codice. Allo stato attuale delle conoscenze, anche di ambito archeologico, non è possibile escludere l'eventuale presenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del medesimo Codice;

- dato atto che sull'intervento in oggetto questa Soprintendenza, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., ha reso il parere favorevole con prescrizioni prot. 2162 del 12/02/2020, e che lo stesso comune di Giulianova ha disposto la relativa autorizzazione paesaggistica con prescrizioni n. 7/2020 del 26/02/2020;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

- considerato che per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, l'intervento in questione ricade nella procedura indicata all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016. Pertanto, in assenza di una ricerca e di un'analisi adeguata, svolta dalle figure professionali abilitate, come previsto dall'art. 25 del menzionato decreto, non è implicitamente certo che "L'opera interesserà un'area in cui non esiste interesse archeologico" (cfr. p. 16 SIA). Ciò premesso, sulla base dei dati in possesso dello scrivente Ufficio, e derivanti dalla bibliografia nota, dai dati di archivio e dall'analisi geomorfologica specifica può rilevarsi che, in antico, era presente un approdo alla foce del Fiume Tordino e sia l'abitato romano che quello medievale dovevano estendersi ancora fino all'attuale area della Chiesa di Santa Maria a Mare, dalla quale sono noti rinvenimenti archeologici. Da documenti del XII secolo è attestata la presenza di un nucleo insediativo (*Suburbium cum Insula*) su un'isola formatasi alla foce del Fiume Tordino, dove in epoca medievale e ancora nel corso dei secoli successivi e fino all'Ottocento, erano riconoscibili almeno due rami di foce che definivano una serie di isole. Da un punto di vista geomorfologico, si riconosce che l'attuale foce del Fiume Tordino, oggetto degli interventi di scavo e sistemazione, è più avanzata rispetto alla foce antica dove sono noti i rinvenimenti archeologici, pertanto gli insediamenti antichi si trovavano in una posizione più arretrata rispetto all'attuale sbocco in mare del corso d'acqua. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'area oggetto d'intervento non apparirebbe direttamente esposta a un rischio archeologico, tuttavia, trattandosi di un settore che ha sempre mantenuto la sua vocazione di approdo fin dall'epoca antica, non si può escludere che nel corso delle lavorazioni possano effettuarsi rinvenimenti archeologici fortuiti. A tal proposito, non valutando allo stato attuale delle conoscenze la possibilità di effetti negativi sul patrimonio archeologico derivanti dai lavori previsti, nel parere favorevole sopra richiamato è stata prescritta l'assoluta osservanza, nel corso dei lavori, degli artt. 90-91 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. Infatti, si rammenta che le cose indicate nell'articolo 10 del citato codice, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile. L'omissione di comunicazione dei rinvenimenti o l'eventuale distruzione dei beni culturali comporta sanzioni;

- considerato che per quanto attiene alla tutela del patrimonio paesaggistico l'intervento interessa un'area ripariale con presenza di *boschi a prevalenza di specie igrofile* e delle seguenti aree vegetazionali: pascolo su terrazzi ghiaiosi, vegetazione idrofila in alveo, canneti estesi a *Arundo donax* e *Phragmites australis* in area golenale, canneto su substrato ghiaioso, bosco ripariale di transizione a dominanza di *Slix* sp.; che secondo quanto affermato nello SIA nell'ambito dell'intervento la sabbia preesistente proviene anche da vari ripascimenti effettuati nella zona e non presenta peculiarità di rilievo. Quali misure di mitigazione vengono proposte la messa a dimora di talee legnose e/o ramaglie di specie vegetali (salici, ligustri e tamerici) per rinverdire le opere di difesa sponale e per favorire la formazione di copertura arborea, e attività di monitoraggio, controllo e contenimento della vegetazione aliena al fine di garantire la corretta rinaturalizzazione dell'asta fluviale. A tal proposito – considerato che come anche rilevato nello SIA l'impatto dell'opera si riscontra prevalentemente nella fase di cantiere – nel parere favorevole sopra richiamato questo Ufficio ha infatti richiesto il rispetto della seguente prescrizione: "*a fine lavori dovranno essere attuati tutti i provvedimenti di mitigazione dell'impatto dell'intervento contenuti nel progetto ed inoltre dovranno essere ripristinate le condizioni ambientali e vegetazionali alterate*";

questa Soprintendenza, ritiene che l'intervento possa non essere assoggettato a V.I.A. purché sia eseguito nel rispetto puntuale delle prescrizioni contenute nel richiamato parere prot. 2162 del 12/02/2020 e nella relativa autorizzazione paesaggistica del comune di Giulianova n. 7/2020 del 26/02/2020.

Infine, considerato che il procedimento in oggetto, avviato dopo l'acquisizione del citato parere, nel corso del suo iter potrebbe anche determinare una revisione degli interventi proposti, si precisa che tale evenienza comporta il rinnovo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Direttore Rosaria Mencarelli.
CP/GA

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. CARLA PANCALDI
carla.pancaldi@beniculturali.it
DOTT.SSA GILDA ASSENTI
gilda.assenti@beniculturali.it

IL DIRETTORE
Rosaria Mencarelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0333963/21	09/08/2021	PEC	Mittente: MBAC-SABAP-CH-PE@MAILCERT.BENICULTURALI.IT	
Oggetto:	MIC MIC_SABAP-CH-PE 09/08/2021 0012228-P - GIULIANOVA TE - INTERVENTO A DIFESA DELLA COSTA A NORD DEL FIUME TIRINO - REGIONE ABRUZZO PROT. N. 0277715/21 DEL 05/07/2021 - COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DALL'ART. 50, COMMA 1, LEGGE N. 120 DEL 2020 - RICHIESTA VERIFICA VA. TRASMISSIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 4 DEL D. LGS. 152/06 E SS.MM.II.. [P 10752/21]#38780029#						
Impronta:	5E69C243B46DC4A0CBBBE70326D19C86F1C6D8B99F9E4D27FD3806E48C0EE195						